

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2758

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIRINDELLI, ALMIRANTE, ABELLI, ALFANO, ALOI, BAGHINO, BORROMEO D'ADDA, BUTTAFUOCO, CALABRO', CARADONNA, CASSANO, CERULLO, CHIACCHIO, COTECCHIA, COVELLI, DAL SASSO, d'AQUINO, DELFINO, DE MARZIO, de MICIELI VITTURI, de VIDOVICH, di NARDO, FRANCHI, GALASSO, GRILLI, GUARRA, LAURO, LO PORTO, MACALUSO ANTONINO, MANCO, MARCHIO, MARINO, MENICACCI, MESSENI NEMAGNA, MILIA, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, PALUMBO, PAZZAGLIA, PETRONIO, PIROLO, RAUTI, ROBERTI, ROMEO, ROMUALDI, SACCUCCI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TASSI, TORTORELLA GIUSEPPE, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI ANTONINO, TURCHI, VALENSISE**

*Presentata il 14 febbraio 1974*

**Modifiche agli ordinamenti delle forze armate e corpi armati dello Stato ed istituzione di un comitato promotore per il personale militare**

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — La necessità di non lasciare inappagate le aspirazioni, disattese le ansie di giustizia delle forze armate, entrambe sempre silenziose, mai espresse, e proprio per questo degne più d'ogni altra della massima attenzione, ha spinto i proponenti della presente proposta di legge ad occuparsi di un problema grave e non più a lungo derogabile: quello di dare ai militari di carriera la possibilità di partecipare alla vita ed

allo sviluppo dell'istituto militare e quindi alla difesa dei propri ideali ed interessi.

Questo problema, ormai urgente, è problema del nostro tempo, è problema di limiti, soprattutto nel caso di istituzioni quali le forze armate che sono oggetto di particolari norme giuridiche e morali. Per poterne proporre una soluzione si rende indispensabile fare pregiudizialmente un esame dei vari avvenimenti che hanno condotto gradualmente

le nostre forze armate all'attuale pesante stato d'insofferenza ed insoddisfazione.

Lo spirito che anima le forze armate di quasi tutti gli stati europei discende in gran parte dalla tradizione e dalla storia, in parte dalla scienza e dalla tecnica moderna. La loro funzione istituzionale era, ed è rimasta, quella di difendere la nazione e di consentire ai governi una efficace politica di tutela degli interessi nazionali.

Le forze armate erano un tempo collegate rigidamente al monarca che molto spesso ne faceva direttamente parte, ne assumeva il comando in guerra e sempre ne curava organi e funzioni. Sul piano degli ideali queste origini hanno avuto una forte incidenza nella formazione di tutti gli eserciti europei, non ultimo quello italiano. Il passaggio dalla forma monarchica a quella repubblicana ha rappresentato un molteplice trauma per tutti i militari di carriera indipendentemente dalle personali propensioni per l'una o l'altra forma di istituzione. Trauma per la scomparsa dell'enorme prestigio, che, a torto od a ragione, il sovrano portava a riflettere sulle forze armate anche a mezzo dei principi reali che in esse prestavano servizio; trauma per la scomparsa di tutti i privilegi che la presenza e le cure del monarca assicuravano ai militari di carriera a compenso dei sacrifici a loro richiesti spesso senza limiti; trauma per la scomparsa del re quale comandante supremo, cioè di un uomo per lo più conoscitore dell'arte e della vita militare; trauma perché in passato i ministri dei dicasteri militari erano quasi sempre altissimi ufficiali in servizio od in congedo e quindi particolarmente competenti e sensibili ai problemi militari; trauma perché gli alti capi militari non sono più direttamente immessi nell'organo legislativo ove potevano svolgere valida ed apprezzata opera di tutela e sviluppo delle forze armate; trauma infine perché tutti i torti gravi, tutte le storture, tutte le inevitabili discussioni o diatribe interne finivano per avere nel monarca un arbitro abbastanza competente, al disopra delle parti. Tutti questi dissesti di ordine spirituale potrebbero essere facilmente sanati anche in regime repubblicano, ma in assenza di una valida tradizione, tale compito appare molto difficile senza azioni veramente incisive. Ma non basta. A tutti questi traumi, dovuti al cambio istituzionale, altri due, forse più gravi, si sono aggiunti quasi contemporaneamente: la guerra stolidamente perduta e l'avvento dell'arma atomica. La guerra perduta e per di più perduta nel peggiore dei modi, con guerra civile finale, ha interrotto un ciclo di

imprese favorevoli alle nostre armi ed una lunga tradizione di lealismo delle forze armate al governo legittimo. Il trovarsi per la prima volta a dover scegliere fra due governi, entrambi pretendenti per sé il crisma della legalità ha lasciato strascichi ancor oggi carichi di tensione. Gli ideali di fondo sono rimasti scossi. Alcuni sono tramontati, scomparsi per sempre. Nulla per ora è subentrato a sostituirli. Il cuore dei soldati è vuoto; il popolo è lontano da loro; i bersaglieri, gli alpini, i marinai suscitano ancora qualche entusiasmo il 2 giugno, ma poi sono dimenticati da tutti. Ed essi lo sanno.

I megatoni della bomba H in mano solo al potenziale nemico e non alle nostre, hanno prodotto l'ultimo trauma. Nessun uomo oggi alle armi in Italia, pensa seriamente che l'umanità possa affrontarsi sui campi di battaglia a colpi di bombe nucleari, ma ognuno di essi sente il proprio declassamento, l'inermità dei suoi sforzi e del suo stesso coraggio di fronte ad un nemico che possiede l'arma totale. Lo scompenso portato nel tradizionale equilibrio fra offesa e difesa dall'arma nucleare e la crescita spaventosa del potere distruttivo di questa, hanno spostato i termini del problema nella coscienza stessa dei popoli. Lo stesso problema del mantenimento della pace, scopo primo per le forze armate ha possibilità di soluzione solo laddove si può disporre l'armamento nucleare. Per chi ha il compito di studiare, preparare gli altri e prepararsi alla difesa armata del proprio paese e ne ha la responsabilità, la coscienza della inutilità di ogni sforzo di fronte alla minaccia atomica, paralizza volontà ed entusiasmo. Non si ha più l'idea definita di una missione da compiere, si perde fiducia.

A tutto ciò si contrappone: il mantenimento di tutti i precedenti pesanti obblighi e doveri, anche dopo la scomparsa dei privilegi; il comando supremo ed il massimo organo amministrativo affidati ad uomini politici senza alcuna mentalità affine alla tradizione; la politicizzazione delle nomine degli alti incarichi militari, perché fatta da uomini politici e con criteri politici; scadimento ed abbandono di tutti gli ideali e le tradizioni del passato, senza loro adeguata sostituzione; attacchi senza comprensione da ogni parte per la guerra persa; aumentata pressione psicologica da parte dei potenziali nemici in possesso di tutte le armi più potenti, si ha un quadro completo più che sufficiente a spiegare la crisi dell'organismo militare in Italia.

Nel frattempo tutte le altre forze, produttive, intellettuali e sociali hanno marciato in

tutta fretta, forse anche troppo incautamente in avanti, cioè senza prima consolidare le conquiste già fatte, ma comunque organizzandosi in modo così prepotente e settoriale da riuscire a carpire facilmente ciò che gli elementi moderati e disciplinati non osano neppure chiedere.

Specialmente l'organizzazione di tipo sindacale riusciva nell'intento di apparire — sostituendosi in parte alla legge — come l'unica capace di tutelare interessi e norme di vita. Vista la possibilità di vincere facilmente la partita del dare-avere, tutte le categorie si precipitavano a chiedere e, ad un accenno di negativa, a ricorrere all'arma paralizzante per tutti ed esente da rischi, dello sciopero. Unici esclusi: l'organismo militare ed i militari di carriera. Più che di esclusione si dovrebbe parlare di autoesclusione, visto che i militari vogliono (oltre che debbono) essere ossequienti al regolamento di disciplina, allo Stato, alle leggi: istituti e norme che vietano ad essi l'azione rivendicativa diretta e di considerare — da questo punto di vista — lo Stato come il loro datore di lavoro, anche se, giuridicamente, è inoppugnabilmente tale.

Così, disciplinati e silenziosi, i militari sono rimasti indietro di venti anni, sentendosi i più trascurati di tutti. Evidente, in questa analisi, appare la responsabilità del legislatore e dell'esecutivo, ormai abituati, purtroppo, a dare solo a chi più si agita e fa sentire alta la propria voce, e nulla, mai, a chi tace. Questo discorso, oltre che individuale o per categoria, vale anche e soprattutto per tutto l'istituto militare nel suo complesso. Oggi le nostre forze armate sono sempre le ultime nei piani governativi, così come sono le ultime fra le nazioni. Infatti mentre gli Stati Uniti spendono 13 milioni annui per ogni soldato alle armi e la Polonia, penultima in graduatoria, ne spende 5, l'Italia è buona ultima con solo tre milioni per soldato! E poiché senza mezzi non si fa un buon soldato, non è possibile servire bene la Patria, la frustrazione dei militari italiani ha raggiunto veramente punte di rottura.

Occorre notare a questo punto che le forze armate non sono solo tradizione, ma anche scienza e tecnica avanzate. Gli investimenti nelle industrie intesi a perfezionare gli strumenti bellici più moderni e sofisticati, si traducono spesso in un guadagno netto per la nazione, in un progresso di decenni rispetto alle nazioni che questo processo non seguono. Le stesse guerre — anche se in modo tragicamente pesante — sono sempre servite all'umanità per rapidi progressi tecnologici, sociali ed

umani. L'Italia in questo campo è purtroppo l'ultima della classe. Quasi niente industria aviatoria moderna, niente propulsori per aerei, pochissima elettronica, missili agli inizi, industria spaziale ancorata alle altre nazioni, niente atomo o quasi. Quel poco che si fa è comunque tutto sulla scia degli scienziati e degli eserciti di altri popoli. Il nostro *know-how*, in tali condizioni, vale poco più di zero. Tutto ciò nonostante il fatto che le forze armate, da un punto di vista industriale, siano forse la più grande industria nazionale e con un bilancio di ben 2.300 miliardi anche se tutti iscritti al passivo. Purtroppo qui si tratta di un duplice passivo perché, del totale, oltre 1.800 sono per le spese correnti e solo 500 per le nuove armi e per il loro funzionamento. Una industria quindi finanziariamente male impostata e non funzionale.

I nostri militari sanno molto bene tutto questo, ne avvertono il lato umiliante e si trasformano — compresi da una politica miope — ogni giorno di più, in conformistici esecutori di piccoli ordini. Le stesse capacità intellettuali certo brillanti, gli stessi spiriti più intraprendenti, finiscono per assopirsi, per burocratizzarsi.

In questo complesso istituzionale, in questo quadro, gli uomini alle armi, avvertono oggi, forse per la prima volta, l'impossibilità e l'assurdo di continuare con i sistemi del passato. Alcuni, spesso i migliori, pensano a lasciare per sempre la vita militare, altri ritengono, sull'esempio non certo molto positivo della vita civile, e sono in errore, che sia logico anche per le forze armate pensare a ricorrere a forme di vita sindacale per risolvere i troppi problemi pendenti, altri infine, spezzando disciplina e relativo regolamento, hanno già fondato e si sono iscritti ad un sindacato illegale.

Noi siamo giunti, dopo lunga e matura riflessione, alla convinzione che sia assolutamente urgente provvedere con nuovi istituti giuridici che taglino il nodo di Gordio Regolamento di disciplina - obbligo al silenzio da un lato, estinzione dell'istituzione militare dall'altro. Ed è in questo senso, in questo spirito, che abbiamo approntato la presente proposta di legge.

Per una corretta soluzione del problema occorre innanzi tutto stabilire con chiarezza che l'organismo militare si basa e vive, come del resto quasi tutte le imprese umane, di due ben distinte attività: quella tecnica istituzionale per le finalità essenziali, ristretta e verticale, e quella nel campo organico (giuridico, amministrativo e logistico) allargata e orizzontale.

L'attività tecnica istituzionale è sostanzialmente quella dei capi di stato maggiore e dei massimi capi funzionali; attività di studio ed attuazione strategica, di preparazione e condotta delle operazioni belliche, di studio tecnico scientifico degli armamenti, di decisione e di scelte sui bilanci e le ripartizioni di spesa, della consistenza e specializzazione dei reparti. L'attività del campo organico è quella più vicina ai quadri, agli uomini, alla loro vita e quella che più immediatamente influisce sui loro immediati bisogni e desideri.

Il problema si può risolvere con l'inserimento degli interessi delle forze armate nella vita attiva del paese e con la formulazione e la presentazione delle istanze e delle necessità del personale da parte di organismi qualificati e la loro effettiva assunzione da parte delle autorità responsabili.

Seguendo questa impostazione, la nostra proposta di legge è articolata in due parti inscindibili; la prima riguarda la regolamentazione di taluni fra i massimi istituti delle forze armate onde consentire un reale rapporto di comunicazione fra le forze armate, lo Stato, gli stessi massimi capi militari ed i rappresentanti del popolo. La seconda parte concerne invece l'istituzione di un nuovo organismo, il « Comitato promotore di adeguamento e miglioramento della posizione giuridica ed economica del personale militare » che, rappresentando largamente e pariteticamente le varie categorie di militari di carriera (ufficiali, sottufficiali, militari non di leva) e del personale in congedo, abbia facoltà di intervenire in tutte le questioni a carattere organizzativo, giuridico, logistico, amministrativo ed economico, sia nell'interno della istituzione militare, sia al di fuori.

La proposta si compone di n. 16 articoli in merito a ciascuno dei quali si espongono le seguenti considerazioni.

L'articolo 1 modifica la procedura da seguire per la nomina del capo di stato maggiore della difesa e dei capi di stato maggiore di forza armata.

Attualmente tali nomine sono disposte dal Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri ed in relazione a criteri che non possono non essere di prevalente carattere politico pur non prescindendo da valutazioni di natura professionale e tecnica.

Ma la nomina a tali alte cariche delle forze armate, cui spettano altissime responsabilità nella formazione e nella condotta delle operazioni di pace e di guerra, deve essere determinata dall'esame delle specifiche capacità di coloro che possono essere designati anche se,

evidentemente, non sia possibile escludere, in senso assoluto, quella valutazione politica che appare necessaria in provvedimenti di importanza nazionale ed internazionale. Per tali motivi si è inteso integrare la procedura attuale con la precedente designazione, da parte del massimo organo consultivo delle forze armate di almeno tre ufficiali generali o ammiragli tra i quali spetterà al Consiglio dei ministri di scegliere la persona da indicare al Presidente della Repubblica per la nomina.

L'articolo 2 tende a modificare la legge 28 luglio 1950, n. 624, relativa alla istituzione del Consiglio supremo della difesa al fine di consentire la partecipazione, di diritto, alle riunioni di tale consiglio sia dei capi di stato maggiore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica sia del comandante della guardia di finanza e del capo della polizia.

In effetti le norme attuali prevedono la partecipazione, su invito, alle riunioni del consiglio, dei citati capi di stato maggiore di forza armata ma non sembra che una tale limitata concessione possa assicurare quel necessario completo esame dei problemi demandati alla competenza dello stesso consiglio.

L'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 624, stabilisce infatti quanto segue:

« Il Consiglio supremo della difesa esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività che comunque la riguardano ».

Ove si consideri che la difesa attiva o passiva della Patria è realizzata, soprattutto, con azioni e provvedimenti di carattere militare, appare senza dubbio necessaria la presenza in Consiglio di quelle alte cariche che possono assicurare una valutazione ampia e precisa di tutti i dettagli che interessano i fattori più attivi di tale difesa e cioè l'esercito, la marina militare, l'aeronautica militare, la guardia di finanza ed il capo della polizia.

L'articolo 3 prevede la istituzione, presso ciascuna forza armata e corpo armato, di un « Comitato di organizzazione e di studio » che ha compiti di consulenza dei rispettivi capi di stato maggiore e comandanti di corpo armato in tutti quei problemi di carattere generale e particolare che rivestono particolare importanza per la forza armata o corpo armato. Nell'attuale sistema, i capi di forza armata o di corpo armato sono in effetti isolati rispetto alla organizzazione che essi dirigono. La stessa struttura gerarchica e disciplinare può rendere anche più difficili i con-

tatti diretti con gli alti comandi facendo gravare su di un solo responsabile il peso di tutte le decisioni.

L'istituzione dei Comitati di organizzazione e di studio risponde quindi, non solo alla opportunità di mettere a confronto opinioni spesso diverse ma di consentire soprattutto una partecipazione sia pure indiretta alla azione del comando di forza armata o di corpo armato dei titolari dei più alti comandi e, per loro mezzo, delle unità e dei reparti che essi rappresentano.

L'articolo 4 prevede la nomina annuale, da parte dei ministri competenti, di ufficiali delle forze armate o corpi armati che possano riferire responsabilmente alle Commissioni parlamentari di difesa in occasione dell'esame del bilancio di previsione o di problemi tecnici, giuridici e amministrativi di particolare importanza.

La norma risponde ad una esigenza di ordine pratico che più volte si è verificata in sede di studio di provvedimenti interessanti le amministrazioni militari la cui regolamentazione, per la loro singolarità e complessità, richiede una particolare preparazione tecnico-professionale.

Tale disposizione si uniforma, d'altronde, ad una prassi già seguita e tende a facilitare il lavoro del Parlamento e ad ampliare gli elementi di valutazione in possesso dei singoli membri.

L'articolo 5 prevede la partecipazione di rappresentanti militari ai lavori degli organi più importanti della programmazione.

Le forze armate non possono essere tenute estranee alla vita attuale del paese né alle prospettive che ad esso si presentano.

La partecipazione prevista dall'articolo 5 rientra quindi in quel programma di necessario inserimento di un organismo vivo, operante e che investe tutte le attività nazionali nel cammino verso gli ulteriori più moderni obiettivi.

Negli articoli da 6 a 16 sono stabilite norme per la istituzione, la nomina ed il funzionamento di un « Comitato promotore di adeguamento e miglioramento » le cui finalità tendono ad una difesa completa ed efficace degli interessi del personale militare sia in campo giuridico che economico.

I principi fondamentali cui è ispirata la istituzione del predetto Comitato possono essere riassunti come segue:

a) libertà d'azione nei limiti, sempre, del pieno rispetto dell'ordinamento gerarchico e disciplinare;

b) proporzionalità nella composizione del comitato in relazione alla consistenza delle forze armate e corpi armati;

c) nomina dei componenti attraverso una selezione automatica che esclude ogni forma di elettorato attivo o passivo che possa non risultare conciliabile con l'ordinamento militare;

d) organizzazione autonoma rispetto alle amministrazioni di cui fanno parte i militari.

In relazione ai suesposti principi, i singoli articoli dispongono quanto segue.

L'articolo 6 prevede la istituzione del Comitato, ne fissa le funzioni e le finalità e stabilisce il numero dei membri indicando la partecipazione delle diverse forze armate e corpi armati per quanto riguarda gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e del congedo.

L'articolo 7 istituisce un registro degli aspiranti alla nomina a membro del Comitato e fissa, in dettaglio, sia il numero degli appartenenti alle diverse forze armate e corpi armati da iscrivere al registro, sia le modalità da osservare a tale scopo. La istituzione del registro è resa necessaria dai criteri adottati per la nomina dei membri del Comitato che, come già specificato, deve avvenire secondo principi di assoluta obiettività e indipendentemente da qualsiasi forma di elezione.

L'iscrizione al registro avviene a domanda, nei limiti dei numeri fissati (per ciascuna forza armata) per specificati gruppi di grado e secondo un ordine di precedenza determinato dalla anzianità assoluta posseduta dal grado.

Si vengono in tal modo ad istituire, per i diversi gruppi di grado sia del servizio permanente che del congedo, distinte graduatorie in base alle quali sarà possibile designare i membri del Comitato nel numero spettante a ciascun gruppo di grado. Tale procedura è determinata dall'articolo 8 nel quale si è dovuto tenere conto delle opportunità di evitare una assoluta prevalenza degli ufficiali dei ruoli speciali in relazione alla inevitabile maggiore anzianità di grado e sono altresì stabilite le modalità da osservare qualora ai diversi gruppi di grado non possa spettare la nomina di un numero uguale di membri del Comitato.

L'articolo 9 stabilisce limitazioni nelle manifestazioni orali e scritte dei membri del Comitato al fine di escludere che l'azione di detto Comitato possa assumere una qualsiasi tendenza politica o di partito.

Una tale disposizione risponde alle norme costituzionali che regolano la posizione dei militari in servizio attivo ed impedisce altresì che l'azione del Comitato esuli da quegli intendimenti che giustificano la sua istituzione. Con lo stesso articolo sono altresì previste le sanzioni da adottare in caso di inosservanza del divieto di cui sopra.

L'articolo 10 stabilisce la durata della carica di membro del Comitato nonché quella di validità del registro degli aspiranti.

Viene in tal modo a trovare giustificazione la consistenza numerica degli iscritti al registro con la quale devono essere costituiti tre successivi Comitati promotori e devono altresì essere soddisfatte le esigenze di sostituzione dei membri che, per diversi motivi, vengano a cessare dalla carriera.

L'articolo 11 stabilisce che la nomina dei membri del Comitato è subordinata, come necessario, alle esigenze del servizio; dispone per la sostituzione dei membri stessi; demanda alla amministrazione i provvedimenti di nomina ed infine fissa le modalità per lo svolgimento dei lavori del Comitato.

L'articolo 12 stabilisce che i membri del Comitato svolgono la loro attività presso le

forze armate, corpi armati di appartenenza e ciò per evidenti motivi di ordine pratico. In conseguenza le rispettive amministrazioni devono fornire mezzi e personale per adempiere a tali mansioni.

E inoltre prevista la possibilità, con lo stesso articolo 12, di comunicare agli interessati, a mezzo stampa specializzata, e cioè con il mezzo più semplice ed efficace, le iniziative ed i problemi affrontati dal Comitato.

L'articolo 13 istituisce un ufficio di consulenza giuridica che possa assistere il Comitato nell'esame di questioni generali o particolari che richiedano una specifica preparazione professionale mentre l'articolo 14, a chiarimento della posizione disciplinare del personale, consente l'inoltro diretto al Comitato di istanze di natura giuridica ed economica.

Infine, con gli articoli 15 e 16 sono regolati i rapporti economici tra il Comitato e le amministrazioni dello Stato ponendo, a carico di queste ultime, quelle spese, sicuramente necessarie, che potranno derivare dall'assolvimento di un compito che può assumere un valore determinante per il futuro sviluppo e ammodernamento delle forze armate e dei corpi armati dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il capo di stato maggiore della difesa ed i capi di stato maggiore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica militare sono nominati dal Presidente della Repubblica.

Le nomine di cui al precedente comma sono disposte su deliberazione del Consiglio dei ministri al quale il Ministro della difesa propone, per ciascuna nomina, almeno tre ufficiali generali o ammiragli che si trovino nelle condizioni richieste dalla legge e che siano stati designati, in ordine di preferenza, dal Consiglio superiore delle forze armate in seduta plenaria.

## ART. 2.

I capi di stato maggiore dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica militare, il comandante della guardia di finanza e il capo della polizia, partecipano di diritto a tutte le riunioni del Consiglio supremo della difesa.

## ART. 3.

Sono istituiti, per ciascuna forza armata e corpo armato, Comitati di organizzazione e di studio dei quali fanno parte i comandanti di unità e di circoscrizione territoriale di massimo livello, i capi dei servizi o corpi ed i direttori generali del personale militare di ciascuna forza armata o corpo armato.

I Comitati di organizzazione e di studio hanno funzioni di consulenza dei rispettivi capi di stato maggiore o comandanti di corpo armato in merito a quanto rientra nella loro specifica competenza ed in particolare sui problemi di ordine tecnico, logistico, politico-militare che interessino la forza armata o corpo armato e sulle esigenze dei diversi servizi e del personale militare.

I Comitati di organizzazione e di studio sono presieduti dai rispettivi capi di stato maggiore di forza armata o comandanti di corpo armato.

I Comitati di cui al presente articolo sono convocati almeno una volta ogni sei mesi.

## ART. 4.

Il Ministro della difesa designa ogni anno, su proposta dei rispettivi capi di stato maggiore, un ufficiale generale o ammiraglio per

ciascuna forza armata il quale può essere convocato dalle Commissioni parlamentari di difesa in occasione dell'esame del bilancio di previsione nonché in sede di discussione di quei problemi di natura tecnica, giuridica ed amministrativa in merito ai quali l'amministrazione militare abbia fatto presente di poter comunicare particolari osservazioni e proposte.

Analogamente provvedono il Ministro dell'interno ed il Ministro delle finanze nei confronti dei corpi armati che da essi dipendono.

ART. 5.

Degli organi centrali della programmazione fanno parte rappresentanti qualificati del capo di stato maggiore della difesa.

Il segretario generale della difesa fa parte del Comitato interministeriale per la programmazione.

ART. 6.

È istituito il Comitato promotore di adeguamento e miglioramento della posizione giuridica ed economica del personale militare con il compito di avanzare proposte per la soluzione dei problemi amministrativi, giuridici e sociali che interessano detto personale nonché di esprimere parere in merito a tutte quelle iniziative che possono avere riflessi sulla posizione morale, giuridica ed economica dello stesso personale.

Il Comitato promotore, nell'esercizio delle proprie funzioni si rivolge direttamente, o per mezzo dei propri delegati, alle autorità politiche e militari del Ministero competente.

Il Comitato di cui al precedente comma è composto di 56 membri, dei quali 38 sono nominati tra ufficiali e sottufficiali che fanno parte del servizio permanente e 18 tra ufficiali e sottufficiali del congedo.

I 38 membri appartenenti al servizio permanente provengono dalle diverse forze armate e corpi armati nella misura che segue:

- n. 14 dall'esercito;
- n. 6 dalla marina militare;
- n. 6 dall'aeronautica militare;
- n. 6 dalla guardia di finanza;
- n. 6 dal corpo delle guardie di pubblica

sicurezza.

La metà di tali membri per ciascuna forza armata e corpo armato è nominata tra gli ufficiali e l'altra metà tra i sottufficiali ed appuntati, ove esistano.



I 18 membri appartenenti al congedo provengono dalle diverse forze armate e corpi armati nella misura che segue:

- n. 6 dall'esercito;
- n. 3 dalla marina militare;
- n. 3 dall'aeronautica militare;
- n. 3 dalla guardia di finanza;
- n. 3 dal corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Tali membri sono nominati tra gli ufficiali, i sottufficiali e gli appuntati, ove esistano, di forza armata e corpo armato indipendentemente dal ruolo cui appartengono.

La nomina dei membri del Comitato di cui al presente articolo ha luogo secondo i criteri appresso indicati.

#### ART. 7.

È istituito il registro degli aspiranti alla nomina a membro del Comitato promotore di adeguamento e miglioramento della posizione giuridica ed economica del personale militare.

Il numero degli iscritti al registro non può superare le 1.600 unità.

Tale numero è ripartito come segue tra le diverse forze armate e corpi armati e tra i diversi gradi:

- a) ufficiali esercito in servizio permanente: 220;
- b) ufficiali marina militare in servizio permanente: 100;
- c) ufficiali aeronautica militare in servizio permanente: 100;
- d) ufficiali guardia di finanza in servizio permanente: 100;
- e) ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente: 100;
- f) sottufficiali esercito in servizio permanente e appuntati dei carabinieri in servizio: 220;
- g) sottufficiali marina militare in servizio permanente: 100;
- h) sottufficiali aeronautica militare in servizio permanente: 100;
- i) sottufficiali guardia di finanza in servizio permanente e appuntati in servizio: 100;
- l) sottufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente e appuntati in servizio: 100;
- m) ufficiali e sottufficiali esercito in congedo e appuntati dei carabinieri in congedo: 120;

n) ufficiali e sottufficiali marina militare in congedo: 60;

o) ufficiali e sottufficiali aeronautica militare in congedo: 60;

p) ufficiali e sottufficiali guardia di finanza in congedo e appuntati in congedo: 60;

q) ufficiali e sottufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo e appuntati in congedo: 60.

L'iscrizione al registro degli aspiranti a membro del Comitato promotore viene disposta a domanda nei limiti indicati in precedenza per ciascuna categoria e nei termini che saranno precisati al momento in cui tali iscrizioni dovranno aver luogo.

Per gli ufficiali e sottufficiali del servizio permanente la iscrizione al registro viene disposta con precedenza degli ufficiali e sottufficiali che abbiano maggiore anzianità di grado.

A tal fine sono formate apposite graduatorie dei richiedenti per ciascuna forza armata, per i seguenti gruppi di grado:

- 1) generale e gradi corrispondenti;
- 2) ufficiali superiori;
- 3) ufficiali inferiori;
- 4) marescialli e gradi corrispondenti;
- 5) sergenti maggiori, sergenti o gradi corrispondenti e appuntati ove esistano.

Gli ufficiali, i sottufficiali e appuntati di ciascun gruppo di gradi aventi maggiore anzianità assoluta nel proprio grado e che abbiano inoltrato domanda, sono iscritti al registro secondo la percentuale spettante a ciascun gruppo in relazione al numero di ufficiali o sottufficiali e appuntati della rispettiva forza armata o corpo armato da iscrivere al registro in applicazione del presente articolo.

Nei casi in cui ai diversi gruppi di gradi considerati nel presente articolo non possa essere riconosciuta una eguale percentuale nel numero dei militari da iscrivere al registro, la minore percentuale sarà assegnata di volta in volta a tutti i gruppi di grado a cominciare dal più elevato.

Gli ufficiali, sottufficiali e appuntati del congedo, per ottenere l'iscrizione al registro degli aspiranti a membro del Comitato promotore dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver fatto parte, salvo che per gli appuntati, dei ruoli del servizio permanente;

b) far parte, per gli ufficiali della categoria dell'ausiliaria e per i sottufficiali e appuntati non essere cessati dal servizio da più di otto anni al momento in cui scade il periodo

per la presentazione della domanda di iscrizione al registro;

c) non aver subito condanne penali e non essere sottoposti a procedimenti penali.

La iscrizione al registro degli ufficiali, sottufficiali e appuntati del congedo viene disposta per ciascuna forza armata e corpo armato nel numero indicato al presente articolo ed in relazione a distinte graduatorie formate sulla base della anzianità assoluta di grado posseduta dai singoli aspiranti per le seguenti categorie:

ufficiali generali;  
ufficiali superiori e inferiori;  
sottufficiali ed appuntati.

#### ART. 8.

Gli ufficiali, sottufficiali e appuntati in servizio permanente e del congedo sono iscritti al registro in elenchi distinti e secondo l'ordine delle graduatorie dei diversi gruppi di gradi quali sono stati inseriti.

La nomina dei membri del comitato promotore ha luogo nei limiti delle assegnazioni per le diverse categorie di cui al precedente articolo 6, in numero uguale per ciascun gruppo di gradi ed in base all'ordine di precedenza risultante dagli elenchi di ciascun gruppo di gradi. Qualora tuttavia in tali gruppi di gradi esistano ruoli normali e ruoli speciali del servizio permanente, gli appartenenti al ruolo speciale possono essere nominati membri del Comitato (sempre che siano nelle condizioni di anzianità prescritte) a ritmo alterno con gli appartenenti al ruolo normale.

Nei casi in cui il numero degli ufficiali e sottufficiali da nominare membri del Comitato per le diverse categorie non risulti eguale per tutti i gruppi di gradi, la minore quota numerica di detti membri sarà di volta in volta assegnata, sempre nell'ambito delle spettanze di categoria, a tutti i gruppi di gradi a cominciare da quello più elevato.

#### ART. 9.

Ai membri del Comitato promotore è vietata ogni manifestazione scritta o verbale di natura politica o che abbia comunque attinenza a partiti o movimenti politici di qualsiasi genere.

I membri del Comitato che contravvengono al divieto di cui al precedente comma cessano da tale carica previa deliberazione, a maggioranza assoluta, dello stesso Comitato all'uopo

convocato e salvi gli ulteriori provvedimenti disciplinari da adottare secondo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni.

#### ART. 10.

Il Comitato promotore di adeguamento e miglioramento resta in carica per due anni. Allo scadere di tale periodo e per i due anni successivi sono nominati membri del Comitato gli ufficiali, sottufficiali ed appuntati che seguono, negli elenchi dei diversi gruppi di gradi, i membri cessati dalla carica, e che si trovino ancora nelle condizioni richieste ed intendano accettare la nomina.

Il registro degli aspiranti a membro del comitato resta in vigore per un periodo di sei anni.

#### ART. 11.

La nomina a membri del Comitato degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente è subordinata alle esigenze di servizio.

Nei casi in cui l'ufficiale od il sottufficiale non possa essere nominato membro del Comitato per motivi di servizio o per altri motivi, ovvero nel corso dei due anni di permanenza nella carica taluni membri debbano cessare dalla stessa carica per motivi di servizio o personali o disciplinari o penali, si provvede alla loro sostituzione con gli ufficiali, sottufficiali o appuntati che li seguono negli elenchi di iscrizione al registro degli aspiranti e siano ancora nelle condizioni richieste ed intendano accettare la nomina.

Per la formazione del registro degli aspiranti e per la nomina dei membri del comitato promotore sono competenti le direzioni generali del personale dei relativi ministeri. Il Comitato promotore si riunisce in assemblea generale almeno una volta al mese. Il Comitato può altresì riunirsi a richiesta almeno di un terzo dei suoi componenti. La presidenza del Comitato è assunta alternativamente dall'ufficiale e dal sottufficiale più elevato in grado e più anziano presente alla riunione.

#### ART. 12.

I membri del Comitato promotore svolgono le loro mansioni presso le forze armate o corpi armati di appartenenza. A tal fine, le rispettive amministrazioni assegnano loro il personale esecutivo, i locali ed il materiale necessario.

Le assemblee generali del Comitato promotore hanno luogo presso il Ministero della difesa.

Il Comitato promotore provvede per la comunicazione e diffusione delle iniziative e dei problemi che interessano il personale militare con la pubblicazione di propri bollettini o notiziari ovvero avvalendosi delle eventuali pubblicazioni periodiche, edite dai Ministeri interessati.

#### ART. 13.

Presso il Comitato promotore è istituito un ufficio di consulenza giuridica ed economica con il compito di assistere lo stesso Comitato nello studio dei problemi di sua competenza e di esaminare, a richiesta dei singoli o più interessati, le questioni di carattere particolare o generale, di chiarire il loro aspetto giuridico e prospettare le eventuali soluzioni esistenti e le modalità da seguire per una salvaguardia dei diversi interessi.

L'ufficio di consulenza giuridica ed economica è retto da un dirigente generale in pensione già facente parte di una delle amministrazioni interessate ed è composto da almeno un dirigente in pensione per ciascuna forza armata o corpo armato.

L'ufficio di consulenza è situato presso il Ministero della difesa che fornisce il personale esecutivo, i locali ed il materiale necessario.

Il direttore ed i membri dell'ufficio di consulenza sono scelti dal Comitato promotore riunito in assemblea generale, in relazione alla loro particolare preparazione in materia di leggi e ordinamenti del personale militare e restano in carica per tre anni prorogabili di altri due.

#### ART. 14.

È consentito al personale militare di rivolgersi, sia individualmente che collegialmente, al Comitato promotore per avanzare o sostenere istanze di natura giuridica ed economica.

#### ART. 15.

Ai membri del Comitato promotore spetta il rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Le stesse amministrazioni corrispondono ai membri facenti parte dei ruoli del congedo

ed ai componenti l'ufficio di consulenza, per il periodo in cui restano in carica, la differenza tra gli assegni di pensione e quelli di servizio attivo del grado posseduto.

**ART. 16.**

Le spese relative al funzionamento del Comitato promotore e dell'ufficio di consulenza sono ripartite in misura proporzionata al numero dei membri del Comitato e dell'ufficio di consulenza tra i Ministeri interessati che provvedono con i normali stanziamenti di bilancio. La gestione contabile relativa al Comitato promotore e all'ufficio di consulenza è svolta da un impiegato di concetto qualificato messo a disposizione, a turno, per un periodo di due anni, dai Ministeri interessati.